

**ACCORDO DI SOSPENSIONE
REGOLAMENTO DELLE SOSPENSIONI O RIDUZIONI
DELL'ORARIO DI LAVORO PER CRISI CONGIUNTURALE
(In vigore dal 1 gennaio 2009)**

Approvato C.d.A. Ebap del 29 luglio 2008

ART. 1

Il Fondo interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti da liquidarsi a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali che comportino forme di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro così come previsto dall'A.I. 21/07/1988, modificato in data 22-06-93.

Fermo restando che l'onere, dal punto di vista finanziario, è a carico del Fondo, lo stesso può avvalersi delle imprese per l'erogazione delle provvidenze .In questo caso o nel caso l'azienda provveda all'anticipazione delle quote previste ,la stessa dovrà produrre documentazione probante l'avvenuta ed effettiva liquidazione delle spettanze attraverso la presentazione delle buste paga sottoscritte dai lavoratori interessati alla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Resta comunque facoltà dei dipendenti interessati alla sospensione richiedere l'erogazione diretta della prestazione da parte dell'EBAP

ART. 2

Le quote a carico del Fondo Sostegno al Reddito, considerata la loro funzione previdenziale/assistenziale in senso proprio o lato, sono da ritenersi comprese nelle fattispecie previste dal 2 comma art. 9 bis L. 1/6/91 n. 166.

ART. 3

Per accedere alle provvidenze di cui all'Art. 1, le imprese aderenti all'Ebap devono stipulare, previa e documentata convocazione preventiva in sede Aziendale e/o di bacino, con le organizzazioni Sindacali di categoria e datoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dell'accordo interconfederale regionale 17/03/1992 e successive integrazioni, accordi aziendali, che stabiliscono le condizioni di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Per tali Accordi aziendali va utilizzata esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'EBAP e, all'occorrenza, scaricabile dal sito www.ebapuglia.it.

La mancanza della citata convocazione preventiva delle parti sociali rendono gli stessi inefficaci .Della convocazione preventiva deve essere portata a conoscenza anche la UGB Territorialmente competente e la struttura Regionale dell'EBAP .

Gli accordi aziendali sono sottoposti ad una verifica così come previsto dal successivo art. 8 in una riunione della UGB appositamente convocata nei termini previsti dal presente regolamento per apporre il visto di conformità agli stessi .Saranno considerati regolarmente ratificati solo gli accordi che in sede di UGB siano validati dalla presenza di almeno un componente per singola OO.SS. rappresentanti dei lavoratori o da almeno i 2/3 dei componenti della Unità Gestionale di Bacino Competente Territorialmente. In mancanza dei citati requisiti , l'accordo sarà considerato nullo e la richiesta di prestazione respinta . Dell'esito negativo della procedura sarà data contestuale informativa da parte dell'UGB competente alla sede dell'Impresa richiedente e per conoscenza alla sede EBAP regionale. Copia dell'accordo sottoscritto dalle parti sarà inviata per conoscenza a cura dell'azienda alla competente sede dell'Agenzia territoriale per l'impiego .

L'adesione dell'Impresa all'EBAP va comprovata in sede di sottoscrizione dell'accordo.

ART. 4

Le imprese sono tenute, attraverso le organizzazioni di rappresentanza a livello locale e/o territoriale, ad attivare l'uso preventivo degli strumenti di flessibilità presenti nei contratti nazionali e regionali di lavoro e altre forme di ammortizzatori sociali di miglior favore, anche straordinarie, erogate da enti previdenziali pubblici es.(cig - cigs ecc)

Il piano di flessibilità viene valutato in sede di sottoscrizione dell'Accordo aziendale e nell'esame delle commissioni di bacino al fine di verificare l'effettiva situazione di crisi congiunturale. In ogni caso gli accordi sottoscritti devono prevedere, pena la nullità , la data della ripresa lavorativa prevista per i lavoratori interessati alla sospensione .

In caso di anticipo la ripresa dell'attività produttiva aziendale rispetto a quanto previsto dagli accordi sottoscritti, l'azienda è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'UGB Territorialmente competente e alla sede Regionale dell'EBAP.

ART. 5

L'accordo aziendale deve essere stipulato nel rispetto delle modalità previste per ogni singola casistica :

- ⇒ L'Accordo di SOSPENSIONE prevede periodi di sospensione continuativa a zero ore, con periodi minimi di sospensione e di eventuale ripresa dell'attività non inferiori a 40 ore continuative.
- ⇒ La deroga alla sospensione prevede un periodo iniziale certo di almeno 40 ore continuative di sospensione e solo successivamente è prevista nell'eventualità di rientri effettuati per periodi inferiori a 40 ore.
- ⇒ L'accordo di riduzione, prevede riduzioni dell'orario di lavoro, chiaramente definite nelle modalità, a carattere orizzontale o verticale senza il raggiungimento di 40 ore continuative, per le quali viene in ogni caso garantita al lavoratore la copertura del minimale contributivo.

ART. 6

Le imprese richiedenti l'accordo di sospensione che abbiano assunto durante l'anno sia apprendisti che operai e per i quali non siano state già versate le quote annuali previste al fisr ,ex 626 e Facp dovranno versare all'Ente la spettante quota annuale prevista per l'anno in corso per ogni unità aggiuntiva entro 45 giorni dalla data della nuova assunzione, solo in questo caso le imprese richiedenti saranno ritenute in regola per poter accedere alle prestazioni.

All'accordo vanno allegate le ricevute per l'anno in corso dei versamenti dovuti ai diversi fondi.

ART. 7

Ogni accordo aziendale deve essere sottoscritto per un periodo massimo di cinque mesi.

L'accordo va stipulato sulla base del periodo complessivo di sospensione prevista.

Eventuali proroghe di periodi di sospensione inferiori ai 5 mesi devono essere determinate all'interno del periodo massimo di cinque mesi.

Il verbale di accordo deve essere compilato in ogni singola parte prevista e le modalità di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa concordate fra le parti firmatarie devono essere chiaramente definite.

L'accordo deve essere sottoscritto dai lavoratori per i quali è prevista la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

La richiesta di attivazione degli accordi di sospensione rendono automaticamente incompatibili e pertanto nulle tutte le richieste di ulteriori prestazioni erogate dal FISR da parte dell'azienda presentate nel periodo precedente i 3 mesi la data di inizio della sospensione fino alla data del completo ripristino dell'attività lavorativa.

E' necessario comunicare sempre all' EBAP e all'UGB i casi in cui l'accordo non sia stato utilizzato e la data di conclusione della sospensione o riduzione se precedente il termine stabilito in accordo.

ART. 8

Gli accordi aziendali come previsto dal precedente articolo 3 sono sottoposti ad un esame preventivo da parte del Unità gestionale di Bacino (UGB) che deve assicurarsi che i contenuti siano completi e veritieri.

A livello regionale il compito di analizzare le domande pervenute compete al Consiglio di Amministrazione. In caso di riscontro della non corretta applicazione delle procedure .

Il C.D.A. rinvia l'accordo alle UGB.

Il C.D.A. regionale esamina esclusivamente le richieste accompagnate da accordi con il visto di conformità del Comitato Bilaterale di Bacino. Le richieste di intervento che dovessero pervenire direttamente all'EBAP Regionale carenti dell'istruttoria prevista, saranno trasmessi all'Unità Gestionale di Bacino competente territorialmente in originale . La stessa UGB provvederà al completamento della istruttoria ed all'apposizione del visto di conformità e successivamente a ritrasmettere per gli ulteriori adempimenti l'intera documentazione alla sede Regionale dell'EBAP

Ove la commissione bilaterale della UGB non risulti essere in grado di riunirsi nelle forme e nei tempi previsti dal presente regolamento, interverrà in funzione di surroga l'EBAP.

ART. 9

La comunicazione alle parti sociali relative alla consultazione preventiva all'avvio delle procedure previste per l'accordo di sospensione deve avvenire non meno di giorni 10 dal periodo di inizio previsto di sospensione.

Le parti firmatarie sono tenute a sottoscrivere l'accordo aziendale entro la data di inizio del periodo di sospensione.

Le imprese sono tenute a trasmettere alla UGB territorialmente competente, di cui all'art. 7 , l'accordo aziendale entro 10 giorni dalla stipula dell'accordo stesso.

Le UGB fanno pervenire gli accordi visti a EBAP regionale entro e non oltre il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione. In caso di inadempienza l'EBAP attiva la procedura di surroga così come prevista dal precedente articolo 8

ART. 10

Le quote di cui all'art.1 , a favore dei lavoratori dipendenti, vengono indicate nelle seguenti misure dal 1° Gennaio 2009:

⇒ A favore dei dipendenti che possono accedere alla indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti sono del:

- 25% lordo della retribuzione per un massimo di 520 ore (3 mesi) per singolo lavoratore tempo pieno e part – time per anno solare
- 35% lordo della retribuzione per un ulteriore periodo di 345 ore (2 mesi)per singolo lavoratore a tempo pieno e part-time per anno solare

A favore dei dipendenti che non possono accedere alla indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti e/o hanno qualifica di apprendista :

- 40% lordo della retribuzione per un massimo di 765 ore (5 mesi) per singolo lavoratore per anno solare

Le percentuali sono riferite alla retribuzione contrattuale al netto degli assegni famigliari e maggiorati dei soli scatti di anzianità in vigore al momento della sospensione del lavoratore.

Il Fondo non interviene nei casi di sospensione o riduzione inferiori a 40 ore per singolo lavoratore a tempo pieno e 20 ore per singolo lavoratore part-time.

In tali casi vanno ricercate soluzioni alternative utilizzando gli strumenti contrattualmente previsti.

In caso di superamento del tetto sopra citato le prestazioni vengono riconosciute senza alcuna franchigia.

ART. 11

La gestione del monte ore individuale per lavoratore è prevista su un arco temporale di TRE ANNI, a decorrere dalla prima richiesta, per un massimo di :

- 1200 ore per singolo lavoratore a tempo pieno e part-time e apprendisti

Fermi restando i massimali annui previsti.

ART. 12

Per accedere alla sospensione è necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di ferie, con esclusione del periodo di chiusura collettiva, di permessi e di flessibilità contrattualmente prevista e ove attivabili forme di sostegno al reddito attraverso l'uso ove presenti degli armonizzatori sociali erogata dagli Enti previdenziali pubblici . Le prestazioni da parte del FISR previste dal presente regolamento sono SEMPRE incompatibili e pertanto sospese, in presenza di regolari richieste per lo stesso periodo oggetto di sospensione da parte dell'impresa , di intervento ordinario o straordinario di armonizzatori sociali (CIG e CIGS) erogata dagli enti previdenziali pubblici .

Sono esclusi in ogni caso dalla copertura di intervento i periodi feriali identificati nelle settimane centrali del mese di agosto e dal 25 dicembre al 6 gennaio.

ART. 13

L'intervento è incompatibile con gli interventi di malattia , infortunio, maternità (astensione obbligatoria e facoltativa) e congedo matrimoniale.

L'intervento non è previsto per i periodi di sospensione in cui il dipendente svolga attività lavorativa di qualunque natura e/o forma retributiva. Le festività sono escluse dal contributo EBAP.

ART. 14

I dipendenti che non hanno diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per mancanza dei requisiti di legge alla data della stipula dell'accordo ,al fine di poter accedere alla prestazione parificata a

quella degli apprendisti (40%) sono tenuti alla sottoscrizione di apposita autocertificazione attestante la condizione individuale

I lavoratori con qualifica di apprendista e i lavoratori che sottoscrivono accordi di riduzione non sono tenuti alla sottoscrizione di alcuna dichiarazione.

Le autocertificazioni, sottoscritte dai lavoratori, devono essere fornite dagli stessi agli uffici paghe delle imprese, contestualmente alla firma dell'accordo e comunque entro e non oltre 30 giorni.

L'autocertificazione deve essere trasmessa a EBAP in originale, compilata in ogni singola parte prevista e fare riferimento all'intero periodo a cui si riferisce la richiesta accompagnata da copia documento di riconoscimento.

EBAP ritiene perfezionata la pratica con l'invio delle autocertificazioni di tutti i lavoratori interessati e solo successivamente provvede all'erogazione del contributo.

ART. 15

EBAP – Fondo Sostegno al Reddito stanzia, ogni anno, gli importi per le specifiche voci di spesa sulla base delle disponibilità di bilancio. Il C.D.A. dell'EBAP nel caso in cui le richieste di sostegno al reddito per "accordi di sospensione" superano i limiti predefiniti annualmente per singola prestazione, si riserva di modificare in ogni momento e senza ulteriore preavviso il presente regolamento nella parte che definisce le percentuali e il periodo massimo di erogazione delle prestazioni stesse ad ogni singolo lavoratore

ART. 16

Il modello di richiesta del contributo deve essere compilato in ogni singola parte prevista ed essere completato dalla seguente documentazione Le domande dovranno essere accompagnate da:

- ❑ Copia delle ricevute di versamento al FISR + ex 626 dell' anno in corso e due precedenti ;
- ❑ Ultima copia DM 10 relativa al mese di Ottobre c.a., dal quale risulti il regolare pagamento del contributo al FACP con il [Cod. W 150]; e contr. Solidarietà [Cod.M 980]
- ❑ In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del dipendente , lettera di dimissioni
- ❑ Libro Unico del Lavoro completo e leggibile della Azienda richiedente. attestante la continuità del rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti la presentazione dei dipendenti oggetto la richiesta di contributo al FISR e buste paga controfirmate ed effettivamente percepite dal dipendente oggetto della richiesta.
- ❑ In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del dipendente , lettera di dimissioni
- ❑ Autocertificazione del titolare della Azienda, con cui si attesta che i documenti allegati sono conformi all'originale.
- ❑ In caso di presentazione di più richieste per periodi non continuativi la documentazione deve essere ripresentata integralmente
- ❑ I dati per il pagamento tramite Bonifico Bancario completo di tutti i dati necessari per un regolare accredito
- ❑ Eventuale autocertificazione da parte dei lavoratori
- ❑ LE DOMANDE INCOMPLETE DELLA SUDETTA DOCUMENTAZIONE, VERRANNO SOSPESE E DOPO 30 GIORNI ARCHIVIAE D'UFFICIO.

La percentuale utilizzata per il calcolo del contributo deve coincidere con l'eventuale l'indicazione riportata in Autocertificazione dal lavoratore relativa alla eventuale domanda di disoccupazione.

E' responsabilità dell'impresa verificare la coerenza dei conteggi con l'autocertificazione del lavoratore.

Il periodo e i nominativi dei dipendenti riportati nella richiesta di contributo devono riferirsi unicamente all'accordo di pertinenza.

Le somme ricevute dall'EBAP come contributo per la sospensione richiesta, vanno inserite obbligatoriamente dal datore di lavoro in busta paga, copia delle stesse deve essere inviata all'EBAP sottoscritta dai lavoratori, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della prestazione.

ART. 17

I modelli per la richiesta delle provvidenze devono essere inoltrati a EBAP – Fondo Sostegno al Reddito, da parte delle imprese o della UGB territorialmente competente, Via Bozzi, 51 – 70121, entro il termine improrogabile di 25 giorni dalla fine del mese successivo l'inizio della sospensione a seguito dell'accordo sottoscritto

La data di invio di documentazione integrativa e dei dati mancanti viene considerata come data di presentazione della richiesta, ad eccezione della copia di ricevuta di versamento a EBAP, esclusivamente per le richieste riferite al mese di gennaio.

Se l'accordo considera un periodo di sospensione superiore al mese si prevede che la richiesta di contributo sia predisposta ed inviata con riferimento ai singoli periodi di paga, tutti con timbro di ratifica dell'UGB.

ART. 18

EBAP- Fondo Sostegno al Reddito, in presenza di accordo di sospensione già vistato dal bacino di provenienza, corrisponde le prestazioni di propria competenza entro 60 giorni dalla data di presentazione completa dei conteggi e della documentazione a corredo

Le quote a favore dei dipendenti sospesi sono di norma erogate tramite accredito sul conto corrente delle imprese interessate a mezzo bonifico bancario, quindi è condizione essenziale indicare correttamente le coordinate bancarie sul modello di domanda. Le imprese hanno l'obbligo di predisporre l'erogazione delle spettanze con la prima busta paga utile che segue l'erogazione. Nelle more dell'istruttoria l'azienda potrà predisporre acconti di carattere provvisorio da riportare in busta paga a cui potrà seguire conguaglio successivo.

ART. 19

Il mancato rispetto delle indicazioni suddette e qualsiasi incompletezza riscontrata nella pratica comporta il blocco dell'erogazione del contributo.

E' responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della completezza e correttezza della stessa.

L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione relativa alle pratiche in corso.

In caso di presentazione tardiva, oltre il termine previsto e improrogabile di 30 giorni, o mancata integrazione della documentazione ove incomplete, della documentazione prescritta, le domande saranno archiviate d'ufficio.

.

ART. 20

Il requisito di accesso alle prestazioni relative all'accordo di sospensione rispetto alla regolarità contributiva ai Fondi gestiti dall'EBAP per l'anno corrente ed i due precedenti è parzialmente derogato per le aziende appartenenti ai settori in crisi del TAC e Mobile imbottito.

Pertanto esclusivamente le aziende richiedenti interventi appartenenti ai settori sopra citati e non in regola con i versamenti o non iscritti da almeno tre anni precedenti l'evento di sospensione, potranno accedere alla prestazione a condizione che siano regolarmente aderenti attraverso i versamenti ai fondi gestiti dall'EBAP per l'anno corrente e che versino per il 50% di quanto dovuto per i due anni precedenti l'accordo di sospensione.

Il presente Regolamento Entra in vigore dal 1 gennaio 2009 ed integra, modifica e sostituisce i precedenti.

